



COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27/12/2019

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016

L'anno 2019 addì 27 del mese di Dicembre, alle ore 20.02, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
ZANCANARO STEFANO	Sindaco	SI
RESELLI ANNAMARIA	Consigliere	SI
COLOMBO GIANMARCO	Consigliere	SI
FRONTINI MONICA	Consigliere	SI
FAGNANI LIVIO	Consigliere	SI
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA	Consigliere	SI
BERNACCHI GIAN CARLO	Consigliere	SI
TUNESI LUIGI	Consigliere	SI
MARCIONI MARIA IVANA	Consigliere	SI
PAPETTI ANNA	Consigliere	SI
TENTI ENZO MARIA	Consigliere	SI
MANINI EZIO MASSIMO MARCELLO	Consigliere	SI
POBBIATI DARIO	Consigliere	SI
Presenti: 13		Assenti: 0

Sono altresì presenti gli Assessori esterni BERGAMASCHI MAIKOL e SCOTTI MARIO GIOVANNI.

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott.ssa BALZAROTTI SARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FRONTINI MONICA - Presidente - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.
LGS. N. 175/2016**

Su relazione dell'Assessore al bilancio Bergamaschi Maikol

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. art. 4 - comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 - comma 2 - del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17 - commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 - comma 1 - lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio ".....in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che il Comune di Vittuone con delibera C.C. n. 31 del 29.09.2017 ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute;

Tenuto conto che l'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi sull'attuazione del piano ai sensi dell'art. 20, comma 4;

Considerato altresì che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto Legge n. 90 del 2014 e s.m.i., e resi disponibili alla struttura dall'art. 15 e trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 - comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 - commi 1 e 2 - T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4 - comma 1 - T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 - comma 2 - T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 - comma 2 - T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20 - comma 2 - T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26 - comma 12 - quinquies T.U.S.P.);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 - comma 7 - D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P.;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis - D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vittuone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 - D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali

privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 – comma 1 - D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento di Controllo del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da adottare ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P.;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica, allegato A) al presente atto che ne costituisce parte integrante;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul Bilancio dell'Ente ;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 267/2000 allegati al presente atto;

Con 7 voti favorevoli e 6 astenuti (Marcioni Maria Ivana, Papetti Anna, Tenti Enzo Maria, Manini Ezio Massimo Marcello, Poggiati Dario e Fagnani Livio) resi per alzata di mano dai 13 componenti del Consiglio presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle Società in cui il Comune di Vittuone detiene partecipazioni dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017 e accertate nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le attività da intraprendere da parte dell'Ente in materia di Società Partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione alle Società Partecipate del Comune elencate nell'allegato A);
5. che l'esito della ricognizione, di cui alla presente deliberazione, sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;

6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24 - commi 1 e 3 - T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.

Con 7 voti favorevoli e 6 astenuti (Marcioni Maria Ivana, Papetti Anna, Tenti Enzo Maria, Manini Ezio Massimo Marcello, Poggiati Dario e Fagnani Livio) resi per alzata di mano dai 13 componenti del Consiglio presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 comma – del D. LGS. 267/2000.

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 67

del 12/12/2019

Ufficio: Economato

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, 18/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sara Balzarotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, 18/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____ Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 27/12/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRONTINI MONICA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BALZAROTTI SARA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 22 GEN. 2020
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, 22 GEN. 2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BALZAROTTI SARA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE